



42/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio di ottemperanza iscritto al **n. 80427**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis), nata a omissis

(omissis) il omissis e residente a omissis, in

via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa,

giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Monica

Magnaneschi (C.F. MGNMNC68D68H501X) p.e.c.

monicamagnaneschi@ordineavvocatiroma.org, n. fax

06/5573915, ed elettivamente domiciliata in Roma

presso lo studio della medesima sito in Roma, via

Carlo Mirabello, n. 19;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)** (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Roma alla Via Ciriaco De Mita, n. 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Andrea Botta (C.F. BTTNDR62C04H501R), p.e.c. avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, fax 06/94527716;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udita all'udienza del 21 gennaio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Gianna Fiore per l'INPS, mentre nessuno è comparso per il ricorrente, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso, depositato in data 7.7.2024, per ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n. 1203/2010 in data 30.05.2010 di questa Sezione, non impugnata, parte ricorrente ha chiesto:

a. di ordinare all'INPS, di conformarsi al disposto di cui alla sentenza n. 1203/2010 resa dalla Corte

dei Conti, sezione Giurisdizionale per il Lazio e, per l'effetto, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere alla ricorrente i ratei maturati sulla pensione privilegiata vitalizia spettante al dante causa sig. YY, oltre interessi legali;

b. di nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza dell'Amministrazione, provveda all'effettivo pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione resistente in favore dell'istante;

c. di condannare l'INPS al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore dei difensori, che dichiarano di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 1.7.2025, l'INPS ha comunicato, fornendone prova, di avere pagato gli arretrati della riliquidazione della reversibilità alla parte ricorrente sulla rata di agosto 2024, mentre non è ancora stato eseguito il pagamento degli arretrati della pensione privilegiata diretta, che avverrà a valere sulla rata di settembre 2025, ed ha chiesto un breve rinvio per consentire il pagamento di detti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ultimi arretrati, in vista della declaratoria di cessazione della materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 23.7.2025, questo giudice, con ordinanza in data 28.7.2025, n. 128/2025, ordinava:

(1) alla parte ricorrente di provvedere, nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, al deposito a) della prova dell'avvenuta effettiva e rituale notificazione del decreto di fissazione di udienza e del ricorso introduttivo all'INPS, b) nonché di valida procura *ad litem*;

(2) all'INPS di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione alla parte ricorrente dei benefici richiesti, nonché degli arretrati e degli interessi legali nella rata di settembre 2025, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 15.10.2025 l'INPS depositava prova dell'effettivo pagamento degli arretrati della pensione privilegiata, a valere sulla rata di settembre 2025.

5. Parte ricorrente dava esecuzione all'ordinanza istruttoria in data 19.1.2026, tardivamente rispetto

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

al termine perentorio fissato con la predetta ordinanza.

6. All'udienza odierna il difensore dell'INPS ha ribadito la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

1. Preso atto che parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla resistente in esito al deposito della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, e tenuto conto del

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

comportamento processuale di parte ricorrente che ha dato esecuzione solo tardivamente, ben oltre il termine perentorio assegnato dall'ordinanza istruttoria, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.1.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 26.01.2026
per il Dirigente**

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
26.01.2026
12:19:57
GMT+01:00